

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 27 del 21 maggio 2001, è stata abrogata dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 30 maggio 2019, n. 6: "Modifica alla legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 e abrogazione delle leggi regionali 16 maggio 2001, n. 7, 3 settembre 2002, n. 20 e 12 dicembre 2003, n. 25 in materia di personale".

In precedenza la legge era stata modificata dalle leggi regionali 3 settembre 2002, n. 20 e 6 maggio 2013, n. 5.

Legge Regionale 16 maggio 2001, n. 7. (ABROGATA)

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, - articolo 2, comma 4 già modificata con legge regionale 31 ottobre 1978, n. 50".

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1 (1)

1. A ciascun Gruppo consiliare, costituito in conformità delle norme in materia di regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede per l'intera legislatura all'allestimento, all'arredamento ed alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti ed utenze elettriche, idriche e telefoniche ed alla pulizia dei locali stessi.

3. L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla fornitura di materiale di documentazione e di attrezzature per i Gruppi consiliari.

4. L'Ufficio di Presidenza destina altresì ai Gruppi Consiliari personale entro i seguenti limiti:

a) tre unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento, quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive corrispondenti alla consistenza numerica di ciascun Gruppo consiliare.

5. Le unità di cui al comma 4, lettere a) e b), e quelle previste dall'articolo 86 della legge regionale 11 agosto 2001, n.10, sono da considerarsi al di fuori della pianta organica determinata con legge regionale 3 aprile 1990, n.11, se le unità sono in posizione di comando o di distacco.

(1) Articolo dapprima integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 successivamente il comma 5 è stato così modificato dall'articolo 1, comma 19 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma del II comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 16 maggio 2001

Bassolino